

**AVULSS**
FEDERAZIONE

STATUTO

2 giugno 2019

STATUTO FEDERAZIONE AVULSS ODV

PREMESSA

Il 3 ottobre 1979 nasceva l'Associazione Nazionale AVULSS (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari). L'Associazione, sorta per volontà di Don Giacomo Luzietti, fu costituita dai soci effettivi dell'OARI in armonia con la legge di riforma sanitaria (n° 833 del 1978) che, per la prima volta, riconosceva e dava spazio al volontariato in ambito socio-sanitario.

Una Associazione che anche con il nome affermava la sua volontà di operare sul e nel territorio e che in breve tempo si diffuse, con articolazioni periferiche (nuclei AVULSS locali) in più di 250 città italiane.

Nel solco di quell'idea di Don Giacomo Luzietti, l'AVULSS, si costituisce in Federazione nel 2004 coordinando tutti i nuclei AVULSS esistenti che nel frattempo si erano costituiti come Associazioni AVULSS autonome, assumendo la funzione di guida, di riferimento e di coordinamento, di tutte le Associazioni AVULSS locali.

È compito della Federazione vigilare sullo spirito, le finalità, i principi ed i valori originari dell'AVULSS autorizzando l'uso del Marchio AVULSS (reg.)

Art. 1 COSTITUZIONE E NATURA

È costituita ai sensi del Codice Civile e ai sensi del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche la Rete Associativa, Ente del Terzo Settore, denominata

FEDERAZIONE AVULSS Organizzazione di volontariato in breve **FEDERAZIONE AVULSS - ODV**

con sede legale a Saronno (VA), di seguito indicata, in breve, come "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo, l'Associazione integrerà la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato", o in breve "ODV" e dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti e nelle comunicazioni al pubblico.

La FEDERAZIONE AVULSS ODV è a struttura democratica, senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, persegue finalità civiche e di utilità sociale, si ispira ai principi cristiani ed è aperta alle associazioni che ne condividono le finalità, lo spirito e gli orientamenti operativi e formativi, nonché le norme espresse nel presente Statuto.

Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi la Federazione AVULSS si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei Soci delle proprie Associazioni federate.

Art. 2 FINALITÀ

La Federazione AVULSS si propone di promuovere a livello nazionale l'azione diretta delle Associazioni AVULSS locali per la prestazione di un volontariato socio-sanitario qualificato e gratuito inteso come servizio offerto alla persona in difficoltà.

Servizio che, preceduto e accompagnato da una specifica ed adeguata formazione, intende assicurare una presenza amichevole, attiva ed umanizzante nelle realtà sociali e sanitarie.

Impegno primario della Federazione è di dar vita ed alimentare una forma di volontariato che, mettendosi a totale disposizione della persona, riconosca in essa il soggetto unico e centrale di ogni sua attività e con i suoi servizi si impegni a ridare, difendere e promuovere la sua dignità e il suo valore.

Il servizio esclude qualsiasi mansione tecnico professionale di competenza esclusiva del personale sanitario, medico e paramedico. L'attività del volontario non si sostituisce nei compiti e nelle responsabilità agli addetti delle strutture stesse.

Art. 3 LOGO E SERVIZI

Il logo, le strutture ed i servizi della Federazione AVULSS devono essere utilizzati esclusivamente per i fini federativi previsti dallo Statuto e la Federazione ne tutela il corretto indirizzo.

Presso l'UIBM è stata depositata a nome della Federazione AVULSS la domanda di marchio d'impresa per il logo AVULSS con il n° 3020018000018381 nelle classi 35 e 44.

L'utilizzo del Marchio e del logo AVULSS deve essere previamente autorizzato dalla Federazione AVULSS, su espressa richiesta di chi intende utilizzarlo, Associazione Istituzione pubblica o privato.

Il Consiglio Direttivo eserciterà vigilanza in relazione al corretto uso del Marchio e del Logo.

Art. 4 FONTI DI INDIRIZZO

la Federazione AVULSS è disciplinata dalle norme di questo Statuto, da un Regolamento emanato dal Consiglio Centrale, da disposizioni interne e da atti di indirizzo emanati dal Consiglio Centrale e dal Direttivo ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 5 ATTIVITÀ

- 1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la Federazione AVULSS attraverso i suoi Soci, persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di interesse generale, che, ai sensi dell'art. 5 D. lgs 117/2017, rientrano nei commi
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n° 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016 n°112 e successive modificazioni;
 - b) Interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n°166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Le attività della Federazione AVULSS vengono svolte:

1. attraverso i Soci delle Associazioni AVULSS federate:

- realizzando attività gratuite di cui al comma a) dell'art. 5 D. lgs 117/2017 aventi come oggetto "servizi sociali", intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà delle persone in stato di bisogno;
- attuando attività di volontariato tra cui servizi in ambito socio-sanitario in forma gratuita, continuativa e organizzata e svolgendo compiti di animazione, prevenzione ed educazione socio-sanitaria; comma c) dell'art. 5 D. lgs 117/2017 ed ai sensi dell'Art. 3 comma 2 Decreto del Presidente del Consiglio 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 129 del 6 giugno 2001;
- supportando la persona in stato di bisogno sia per temporanei problemi di salute sia con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti anche lo stato generale;
- stimolando e suscitando nei cittadini un impegno partecipativo alla gestione della propria salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana;
- inserendosi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che con attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di Speranza;
- attuando beneficenza, sostegno a distanza, ecc. secondo il comma u) dell'art. 5 D. lgs 117/2017.

II. attraverso la Federazione stessa:

- svolgendo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle Associazioni AVULSS federate e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
 - costituendosi come punto di formazione, di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e partecipazioni al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;
 - predisponendo e promuovendo progetti per la formazione sia di base (Corsi Base) di aspiranti volontari, sia permanente, degli operatori volontari e specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo per i gruppi dirigenti delle associazioni federate;
 - curando specifiche attività e manifestazioni, in collaborazione con i Soci e con altri Enti e Associazioni, volte a diffondere lo spirito e lo scopo del volontariato, a far conoscere e sensibilizzare la comunità, sull'opera svolta dalle associazioni di volontariato AVULSS e a favorirne lo sviluppo;
 - organizzando convegni, corsi e seminari a livello nazionale, interregionale e locale su tematiche proprie del volontariato, rivolti sia ai membri delle associazioni federate, sia a coloro che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato;
 - curando la redazione e pubblicazione di informazioni e di direttive per tutte le Associazioni AVULSS e per tutti i suoi operatori volontari; nonché, utilizzando tutti i sistemi telematici per favorire il collegamento e la comunicazione con tutte le associazioni AVULSS, con tutti i volontari e con coloro che sono interessati e/o operano nel volontariato socio-sanitario;
 - predisponendo materiale divulgativo e strumenti per favorire la conduzione e gestione delle singole associazioni federate.
- 2) L'Associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi; tali attività sono secondarie, marginali e strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale. Sarà cura del Consiglio Centrale determinare quali attività possano essere svolte in quanto collegate all'attività principale. L'Amministratore documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività di cui sopra, nella relazione di bilancio (Art.13 comma 6 del D.lgs. 117/2017).
- 3) L'Associazione può fornire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi e partecipare a Bandi e convenzioni con Comuni ed Enti che prevedano attività diverse, ma sempre con lo scopo di stare vicina con i suoi volontari alle persone in difficoltà.
- 4) L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della sua attività. In particolare, utilizza impiegati per il corretto funzionamento della amministrazione interna. L'Associazione può

inoltre avvalersi di prestazioni professionali esterne per adempiere alle incombenze legali ed amministrative.

In nessun caso il numero dei lavoratori dipendenti è superiore al 50% del numero dei volontari.

- 5) La Federazione direttamente o tramite le Associazioni Federate può organizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata saltuaria o continuativa, ponendo in essere attività ed iniziative al fine di finanziare progetti o attività di interesse generale (art. 7 del D.lgs. 117/2017)
- 6) Le attività di cui al comma 1, sono svolte dall'Associazione a favore di terzi, tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione inerente alle spese (in accordo con l'art. 17 del D.lgs. 117/2017).

Art. 6 DURATA

La Federazione AVULSS avrà la durata illimitata.

Art. 7 ASSOCIAZIONI FEDERATE

Aderiscono alla Federazione AVULSS le Associazioni AVULSS locali federate.

Le associazioni AVULSS locali pur essendo costituite indipendenti, si riconoscono nei principi ispiratori indicati nella "Carta del Volontario AVULSS" e per poter aderire alla Federazione AVULSS devono adottare lo Statuto tipo predisposto dalla Federazione, osservare le norme generali e particolari previste dalle leggi sul volontariato, quelle riportate nel presente Statuto e devono versare per ogni singolo volontario, la quota associativa nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Centrale della Federazione. Tali contributi, finalizzati allo svolgimento delle attività associative, non hanno carattere patrimoniale, non sono trasferibili né restituibili in caso di recesso o decesso.

Alla Federazione ogni anno va presentata idonea domanda di ammissione, mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Centrale, le Associazioni, diventando Soci della Federazione, ed acquisiscono il diritto di denominarsi AVULSS e di utilizzarne il logo.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività d'interesse generale svolta. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Centrale con delibera contenente le specifiche motivazioni da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Centrale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Centrale, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri.

Art. 8 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le Associazioni Federate sono tenute a:

- a. osservare lo Statuto, i regolamenti, le Delibere e le disposizioni della Federazione;
- b. versare la quota federativa annuale, nella misura e secondo le modalità approvate dal Consiglio Centrale della Federazione;
- c. prestare, nei limiti delle loro possibilità la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, in forma organizzata e continuativa;
- d. partecipare, liberamente e democraticamente, alla elezione degli organi della Federazione secondo le normative deliberate dalla Federazione e riportate nello Statuto e nel Regolamento della Federazione;
- e. le Associazioni devono rinnovare annualmente per iscritto la loro adesione alla Federazione riconfermando così gli impegni assunti. Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l'autorizzazione all'utilizzo del nome AVULSS e del logo che lo contraddistingue;
- f. ad ogni volontario associato alle AVULSS locali, in regola con le norme statutarie e del regolamento viene rilasciato, all'atto di ammissione, un attestato che conferma la sua appartenenza alla Federazione che, se regolarmente aggiornato ogni anno, è l'unico documento che attesta la qualifica di socio.
- g. tutti gli operatori volontari membri delle Associazioni AVULSS federate, come da elenchi presenti negli archivi della Federazione, ogni anno sono provvisti dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità civile e malattia in relazione all'esercizio dell'attività di volontariato ai sensi dell'art. 18 D. lgs 117/2017;
- h. ogni Associazione confederata, tramite i suoi delegati, a seguito di domanda scritta, ha il diritto di consultare i libri della Federazione, i verbali delle riunioni, i bilanci ed i movimenti contabili, conservati nella sede della Federazione, come previsto dall'art. 15 di D. lgs 117/2017.

Art. 9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Le Associazioni sono federate senza limiti di tempo. Cessano a far parte della Federazione per recesso, decadenza ed esclusione.

- a. Scioglimento: le associazioni federate possono cessare la propria attività, con propria delibera assembleare adottata con le maggioranze previste dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Segretario della Federazione ed accompagnando la comunicazione con la delibera stessa e con l'atto di cancellazione del codice fiscale. Lo scioglimento verrà ratificato dal Consiglio Centrale che provvederà alla cancellazione dell'Associazione dal libro delle Associazioni Federate.

- b. Decadenza: il Consiglio Centrale può dichiarare decaduta una associazione Federata se la stessa ha perduto i requisiti per appartenere alla Federazione. La qualifica di socio si perde:
- per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell'adesione;
 - per il mancato versamento del contributo associativo annuale.

- c. Esclusione: Una associazione a seguito di ripetute e gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente, dei membri del suo Direttivo o dei suoi volontari può venire esclusa dalla Federazione con deliberazione presa dal Consiglio Centrale della Federazione. Alla stessa viene proibito l'uso del Logo AVULSS e qualsiasi segno distintivo che possa richiamare l'AVULSS. Può essere parimenti esclusa l'Associazione che svolga attività ritenuta dal Consiglio Centrale in contrasto con quelle previste dal presente Statuto o che, senza giustificato motivo, con la sua attività, si metta in contrasto con la Federazione. Avverso alla deliberazione di esclusione del Consiglio Centrale è facoltà della Associazione esclusa fare ricorso al giudizio del Collegio dei probiviri. L'esclusione, deliberata dal Consiglio Centrale, viene comunicata all'Associazione interessata ed a tutti gli enti pubblici e privati presso i quali la comunicazione abbia rilevanza.

Alle Associazioni AVULSS locali sciolte, decadute od escluse, è inibito, con effetto immediato, l'uso del logo, del Marchio e/o di qualsiasi altro segno di riconoscimento o simbolo di individuazione che le possa collegare, anche in via indiretta, all'AVULSS.

In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, i diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 10 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

- 1) Il patrimonio della Federazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili comunque acquisiti dalla Federazione;
 - eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Le entrate della Federazione sono rappresentate:
- a. da un contributo associativo annuale che tutti i singoli volontari delle Associazioni sono tenuti a versare indistintamente. L'entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Centrale;
 - b. da contributi di privati; da contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
 - c. da contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
 - d. da donazioni e lasciti testamentari;
 - e. da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. da rendite patrimoniali;
 - g. da ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali ai fini istituzionali; da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche a premi, lotterie, offerte di prodotti di

- modico valore ecc.), da altre iniziativa in accordo con l'Art. 7 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017;
- h. da contributi una tantum che potranno essere richiesti ad Associazioni o volontari a titolo di finanziamento di specifici progetti: i progetti sono deliberati dal Consiglio Centrale;
 - i. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017:
 - j. altre entrate espressamente previste dalla legge.
- 3) Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità della Federazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
- 4) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, nella persona dell'Amministratore, redige il bilancio consuntivo e preventivo e lo sottopone alla approvazione del Consiglio Centrale e dell'Assemblea entro il mese di giugno se la Legge non prevede altro. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 11 **ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Gli organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio Centrale;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Presidente;
5. il Vicepresidente;
6. il Segretario;
7. il Vicesegretario;
8. il Responsabile Culturale;
9. l'Amministratore;
10. l'Organo di Controllo;
11. il Revisore dei Conti;
12. il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 **ASSEMBLEA GENERALE**

- L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Associazioni locali federate in regola con il versamento della quota annuale, eletti nelle assemblee zonali.

Per assicurare una corretta rappresentanza nazionale di tutte le Associazioni AVULSS e del territorio, vengono convocati tutti i Delegati Zonali e Regionali, i Responsabili Culturali Zonali e Regionali, in rappresentanza delle singole associazioni, più tutti i Consiglieri in carica.

Inoltre, le delegazioni regionali provvederanno a designare, fra i volontari della loro delegazione, dei rappresentanti da proporre all'Assemblea per l'elezione a Consiglieri. Il numero dei rappresentanti per ogni regione e le modalità della loro elezione verranno meglio definiti dal Consiglio Centrale, e dal Regolamento, con criteri di corretta rappresentatività.

I Delegati zonali e regionali possono farsi rappresentare all'Assemblea mediante conferimento di delega scritta e firmata, dal Delegato di altra Delegazione Zonale o Regionale. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona. Non può essere conferita delega ad un componente degli organi sociali o all'Associazione (Comma 5 Art. 2372 Codice Civile).

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

- La convocazione dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente della Federazione, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, mail certificata o non certificata o altra idonea forma purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione inviata; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.
- L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dalla legge; l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Centrale lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa o dal Revisore dei Conti.
Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero dei partecipanti all'Assemblea o di ogni altra circostanza, può disporre che i membri dell'Assemblea possano esprimere il proprio voto anche per corrispondenza, per mail certificata o no, su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea.
A tale forma di votazione si può ricorrere anche evitando la convocazione dell'Assemblea.
- Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Centrale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; nell'ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Centrale eletto dall'Assemblea.
- L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, la presenza di almeno la metà più uno

degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente Statuto.

- Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento della Federazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio verrà convocata una Assemblea Straordinaria ed occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Federazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
I voti sono palesi, tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
- Le deliberazioni debbono risultare nel verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea eletto dalla medesima su proposta del Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.
- L'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Associati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutte le Associazioni Federate.
- L'Assemblea ha le seguenti competenze:
 - a. eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione, a norma dell'art. 34 D. lgs 117 del 3 luglio 2017;
 - b. propone e approva gli indirizzi della Federazione e le attività generali;
 - c. nomina fra tutti gli Operatori volontari che compongono le Associazioni AVULSS, proposti dalle varie Delegazioni Regionali, i membri del Consiglio Centrale;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti e il Collegio dei Probiviri;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva i bilanci consuntivi e preventivi e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale
 - g. approva gli impegni economici di rilevanza;
 - h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i. approva un eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j. ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Centrale per motivi di necessità o urgenza o proposti dal Consiglio Centrale;
 - k. delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione;

- I. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Centrale.

Art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- L'Assemblea si riunisce per via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. È regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio, o per delega, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto in proprio o per delega. Le delibere vengono approvate a maggioranza.
- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria, convocata dal Presidente della Federazione di sua iniziativa, su richiesta del Consiglio Centrale o su domanda motivata di almeno un decimo della Associazioni Federate ed ogni volta se ne ravvisi la necessità. Può anche essere convocata per deliberare modifiche allo Statuto, lo scioglimento della Federazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di liquidatori.
- Per la modifica dello Statuto, in caso di scioglimento e liquidazione con devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto, comprese le deleghe, e le deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quarti dei membri costituenti l'Assemblea.

Art. 14 IL CONSIGLIO CENTRALE

- Il Consiglio Centrale è l'organo di amministrazione della Federazione AVULSS, con competenze generali esecutive e gestionali. È composto da 21 (ventuno) a 31 (trentuno) Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale previa determinazione del numero.

Tutti i componenti il Consiglio sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti indicando eventualmente il Vicario, il Segretario ed i Vicesegretario, l'Amministratore, il Responsabile Culturale e uno o più Vice Responsabili Culturali.

Inoltre, sempre nel proprio ambito, costituisce, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo ed elegge i componenti.

Il Consiglio Centrale esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- Al Consiglio spetta, quindi, l'assunzione delle deliberazioni inerenti il compimento di operazioni di straordinaria amministrazione tra le quali, in via esemplificativa e non tassativa, l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore della Federazione; l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati, quest'ultimi di valore superiore a 20.000 €; assumere la predisposizione del bilancio, consuntivo, preventivo e del bilancio sociale ove previsto, da sottoporre all'assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta; l'apertura di crediti e l'accensione di mutui; l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Presidente e/o dal Segretario; adottare provvedimenti disciplinari.
- Il Consiglio delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione di Soci, sull'entità del contributo associativo, nonché su ogni altra questione concernente l'attività della Federazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario.
- Il Consiglio Centrale predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario; dopo opportuna verifica costituisce le Delegazioni Zonali e Regionali ed eventuali gruppi promozionali relativi alle singole iniziative e nomina i responsabili indicati dalle rispettive assemblee.
- Il Consiglio Centrale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario e all'Amministratore.
Ogni membro del Consiglio Centrale si assume, fra l'altro, l'impegno di partecipare alle Delegazioni Zonali e Regionali di competenza e di promuovere la cultura e la crescita del volontariato socio-sanitario.
- Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti nella sua zona di provenienza, al momento disponibile ed in caso di mancanza, da un membro di nuova nomina, sempre di provenienza dalla zona interessata. (previa approvazione del Consiglio).
In tal modo si manterrà la distribuzione territoriale dei Consiglieri; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio.
- Se decade la maggioranza del Consiglio Centrale, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.
- Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dall'Organo di Controllo o dal Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta mediante un avviso scritto inviato con qualunque mezzo: lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, fax, telegramma, mail certificata o non certificata o altra idonea forma purché si possa comprovare il ricevimento della convocazione, da inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno otto giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, presenti fisicamente o per delega, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo, incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Centrale su proposta del Presidente, previa determinazione del numero.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e il Responsabile Culturale.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, determina la decadenza del Consigliere assente, con deliberazione adottata dal Consiglio nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza e si procede alla sua sostituzione.

Ogni delibera del Consiglio Direttivo, che risulta dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposta al Consiglio Centrale per l'approvazione.

Al Consiglio Direttivo sono affidati i compiti di gestione ordinaria della Federazione tra cui:

- a. redigere il bilancio consuntivo e preventivo e, nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14, il bilancio sociale;
- b. dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea Nazionale; dare esecuzione al programma di attività approvato dall'Assemblea;
- c. preparare, tramite l'Amministratore, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d. emanare disposizioni esecutive dello Statuto ed atti di indirizzo verso le Associazioni Federate;
- e. redigere il Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f. verificare il rispetto da parte delle Associazioni Federate, dello Statuto, delle disposizioni e dei principi alla base della Associazione AVULSS;
- g. controllare l'amministrazione del patrimonio della Federazione e la congruità delle spese;
- h. promuovere convegni, conferenze, riunioni a livello nazionale ed interregionale;
- i. servirsi di consulenti e collaboratori specializzati in determinati settori;

- j. far ratificare al Consiglio Centrale provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
- k. autorizzare il Presidente ad accettare donazioni, eredità o legati;
- l. vigilare sul corretto uso del logo;
- m. gestire rapporti con le Istituzioni, Enti, Associazioni a livello nazionale ed internazionale;
- n. aggiornare i libri sociali.

Art. 16 IL PRESIDENTE

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Centrale gli può attribuire.
- Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente Vicario.
- Al presidente spetta, tra l'altro:
 - a. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Centrale;
 - b. convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Centrale e il Consiglio Direttivo della Federazione AVULSS;
 - c. la decisione di compiere ed il potere di rappresentare la Federazione relativamente alle seguenti attività: operazioni di ordinaria amministrazione tra le quali in via esemplificativa e non tassativa, l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili, pure registrati, quest'ultimi fino al valore di 20.000 € compreso; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura e la chiusura di conti correnti; la transazione, la tutela giudiziaria con facoltà di stare in giudizio; la nomina di avvocati, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; stipulare convenzioni e contratti con enti e soggetti pubblici e privati;
 - d. accettare, dopo approvazione del Consiglio Direttivo, erogazioni liberali a titolo di donazione, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - e. stipulare convenzioni e contratti con enti e soggetti pubblici e privati;
 - f. assumere, in caso di necessità e/o urgenza, i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo farli ratificare dal Consiglio da convocarsi entro breve termine;
 - g. provvedere all'emissione di direttive, in caso di disposizioni, che prevedono la modifica di comportamenti nelle attività dei volontari nei confronti di terzi, in particolare quando possano derivarne gravi danni ai volontari, ai responsabili ed alla Federazione stessa.

- Il Presidente decade dall'incarico per cause di incompatibilità o di ineleggibilità, originarie o sopravvenute, ed automaticamente per scioglimento del Consiglio Centrale.
- Il Presidente è rimosso dall'incarico, con provvedimento definitivo ed immediatamente esecutivo del Collegio dei Probiviri, qualora si sia reso responsabile di azioni che abbiano determinato un grave pregiudizio anche economico alla Federazione o di violazione di principi dell'AVULSS in contrasto con la dignità della carica.
- Il Presidente non più in carica, può, per i meriti acquisiti nell'attività a favore della Federazione, venire nominato, dal Consiglio Centrale, Presidente Onorario. In tale veste, se socio, partecipa alle Assemblee, ai Consigli ed ai Direttivi con parere consultivo e senza diritto di voto.

Art. 17 IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente opera in sostituzione del Presidente, in caso di assenza o impedimento ad operare dello stesso e in aiuto al Presidente, quando questo viene richiesto, o si rende necessario.

Art. 18 IL SEGRETARIO

Il Segretario è organo esecutivo e di coordinamento della Federazione.

Ha il compito di:

- a. curare il corretto funzionamento della Segreteria e dei suoi impiegati;
- b. coordinare i rapporti con i professionisti esterni e collaborare con loro;
- c. provvedere congiuntamente al Presidente all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti;
- d. proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo della Federazione; promuovere la costituzione delle Associazioni AVULSS;
- e. coordinare, guidare, animare, sostenere le attività della Federazione ed in particolare delle Associazioni Federate e delle Delegazioni Zonali e Regionali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo;
- f. proporre al Consiglio Centrale la costituzione delle Delegazioni Zonali e Regionali. Presentare al Consiglio Centrale eventuali proposte di variazioni, proporre i nominativi dei Delegati e Responsabili Culturali Regionali e Zonali, indicati dalle rispettive Assemblee, per le necessarie delibere di nomina.

La Segreteria è composta dal Segretario, e dal Vicesegretario

Il Segretario collabora strettamente con i Delegati Regionali per la corretta e proficua gestione delle Regioni

Il Segretario risponde del proprio operato al Consiglio Centrale.

Il Segretario ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.

Art. 19 **IL VICESEGRETARIO**

Il Vicesegretario ha gli stessi compiti del Segretario, opera in sostituzione del Segretario, in caso di impedimento ad operare dello stesso, o in aiuto al Segretario, quando questo viene richiesto, o si rende necessario.

In conclusione, coadiuva il Segretario nelle sue funzioni.

Art.20 **IL RESPONSABILE CULTURALE**

Il Responsabile Culturale è organo della Federazione cui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell'Assemblea Generale, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio Centrale, vengono proposti ai Responsabili Culturali delle Associazioni Federate, ai Delegati e Responsabili Culturali, Regionali e Zonali per essere attuati.

Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l'aggiornamento dei Responsabili Culturali delle Associazioni Federate anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti continuativi.

È anche cura del Responsabile culturale programmare insieme al Segretario i Convegni Nazionali e Interregionali proponendo temi e luoghi per gli incontri e coordinando la realizzazione degli stessi fino al termine.

Art.21 **L'AMMINISTRATORE**

L'Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica della Federazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, dei pagamenti delle fatture o di ogni intervento economico si dovesse rendere necessario ed anche di eventuali alienazioni approvate dal Consiglio Centrale.

Mensilmente invia ai Consiglieri una prima nota delle entrate e delle spese sostenute durante il mese.

Al termine dell'esercizio, predispone, secondo l'Art. 13 commi 1 – 2 e 3, del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017, avvalendosi della consulenza di un commercialista, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo o, se richiesto, il Bilancio sociale e la Relazione di missione, da sottoporre al Consiglio Centrale e all'Assemblea.

Il Bilancio, di cui al comma 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22 **L'ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea

nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio e del Direttivo.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio.

Art.23 IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato scegliendo fra persone qualificate al di fuori della Federazione e deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione della Federazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta della contabilità. Vigila anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Revisore dei Conti può intervenire all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio Centrale e del Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni

Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Centrale relativa al bilancio.

Art.24 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri viene istituito dall'Assemblea ed arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito della Federazione e riguardanti uno o più soci, o circa le vertenze di carattere più generale riguardanti la Federazione o le Associazioni federate. Propone al Consiglio Direttivo il suo arbitrato ed anche eventuali provvedimenti disciplinari

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall'ambito associativo, dall'Assemblea e rimane in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o anche di un solo associato interessato alla vertenza. Il membro più anziano convoca e presiede i lavori
Il Collegio dei Probiviri giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.

Art.25 DELEGAZIONI ZONALI E REGIONALI

Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione opera a livello locale tramite Delegazioni Zonali e Regionali.

Le Delegazioni Zonali e Le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito

- attività comuni per le Associazioni Federate;
- iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l'opera delle Associazioni Federate della Zona e della Regione;
- favorire la costituzione di nuove Associazioni AVULSS
- proporre la definizione delle zone nell'ambito territoriale

Le attività e le relative competenze di ogni struttura decentrata (Delegazione Zonale e Delegazione Regionale) sono strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano.

Art.26 DELEGAZIONI ZONALI

La Delegazione Zonale è composta dalle Associazioni Federate presenti in una zona rappresentate dai relativi Presidenti e Responsabili Culturali.

Sono membri di diritto della Delegazione Zonale anche i membri del Consiglio Centrale della zona o comunque residenti nella zona.

La circoscrizione dell'ambito zonale e quindi delle Associazioni che compongono la Delegazione Zonale vengono definite in accordo con il Consiglio Direttivo.

Ogni tre anni la Delegazione Zonale, riunita in Assemblea, elegge i propri Responsabili.

I Responsabili della Delegazione Zonale da eleggere sono il *Delegato Zonale* e il *Responsabile Culturale Zonale* che possono essere scelti anche al di fuori dei membri della Delegazione Zonale purché appartenenti ad una delle Associazioni AVULSS della zona. Essi hanno il compito di guidare e coordinare tutta l'attività della Delegazione.

Il Delegato Zonale e il Responsabile Culturale Zonale, con l'elezione a tale carica sono membri di diritto all'Assemblea Generale.

Qualunque sia il numero delle Associazioni AVULSS componenti una Delegazione Zonale queste hanno comunque il diritto di essere rappresentate nell'Assemblea Generale da almeno un membro

Le assemblee costitutive e le assemblee elettive della Delegazione Zonale devono essere presiedute dal Segretario o da persona da lui delegata per iscritto.

La costituzione della Delegazione Zonale e l'elezione dei Responsabili diventano effettive solo dopo la delibera di costituzione e di nomina dei Responsabili da parte del Consiglio Centrale.

Per ogni riunione di Delegazione deve essere redatto un verbale, copia del quale deve essere inviata alla Segreteria Generale.

Art.27 DELEGAZIONI REGIONALE

Quando in una Regione sono presenti due o più Delegazioni Zonali, si costituisce la Delegazione Regionale.

La Delegazione Regionale è composta dai Delegati Zonali e dai Responsabili Culturali Zonali delle Delegazioni Zonali costituite nella Regione.

Sono membri di diritto della Delegazione Regionale i Consiglieri nazionali residenti nella Regione.

Ogni Delegazione Regionale elegge un Delegato Regionale e un Responsabile Culturale Regionale con il compito di guidare e coordinare l'attività della Delegazione Regionale.

La scelta dei Responsabili può essere fatta anche al di fuori dei componenti la Delegazione Regionale purché riguardi appartenenti ad Associazioni Federate della Regione.

La costituzione della Delegazione Regionale e la nomina del Delegato e del Responsabile Culturale Regionale sono deliberate dal Consiglio Centrale.

Se nella Regione è costituita una sola Delegazione Zonale, questa assumerà il titolo di Delegazione Regionale.

Compito del Delegato Regionale è anche quello di collaborare con il Segretario per una corretta e proficua gestione della Regione.

Art.28 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste nella Federazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio Centrale.

Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni giustificative. È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità delle cariche.

Art.29 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Centrale provvede, tramite l'Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il bilancio d'esercizio redatto nei modi di Legge, con la relazione del Consiglio Centrale ed il rapporto dell'Organo di Controllo e/o del Revisore dei Conti, ove esistenti, ed il bilancio sociale, ove richiesto, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Devono essere pubblicati annualmente, nel sito internet della Federazione, gli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio e del Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 Dlgs 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Art.30 LIBRI SOCIALI

I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:

- ⇒ il libro dei Soci (anche in forma digitale);
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⇒ il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione, facendone richiesta al Consiglio Centrale, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art.31 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento

Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento della Federazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.

Essi devono essere proposti dal Consiglio Centrale o da un terzo dei componenti l'Assemblea Generale, richiamato quanto contemplato dall'articolo 13 dello Statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La delibera dell'assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.

Art.32 DEVOLUZIONE DEI BENI

in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Federazione, l'Assemblea Generale determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art.33 NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile, del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.